



Copia

COMUNE DI OLDENICO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RONCAROLO MARCO - Sindaco	Sì
2. OLDO NOE' GABRIELE - Consigliere	Sì
3. BELLOTTI MARTA - Consigliere	Giust.
4. SILANO ENRICA - Consigliere	Giust.
5. FONTANA MATTEO - Consigliere	Sì
6. DEGIOVANNI LUCA - Consigliere	Giust.
7. PESCAROLO LETIZIA - Consigliere	Giust.
8. FRANCESE MADDALENA - Consigliere	Sì
9. RONCAROLO RICCARDO - Consigliere	Sì
10. VANNUCCHI ELISA MONICA CAROLINA - Consigliere	Sì
11. BALOSSINI DIEGO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA EMMA AMORE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RONCAROLO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2026.

Il Proponente

Il Sindaco

F.to F.to : Roncarolo Marco



PARERE REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. 267/2000

Oldenico, 17 giugno 2026

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : Massimo Bertolotti



PARERE REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Oldenico, 17 giugno 2026

Responsabile del Servizio Tecnico

F.to : Dottoressa Emma Amore



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 06/08/2025 il quale provvedimento approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

Preso atto che a partire dal 2026, il termine ordinario per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI è spostato in modo strutturale dal 30 aprile al **31 luglio** di ogni anno. Questa modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 677;

Considerato che il Comune di Oldenico ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con atto n. 19 del 24.11.2025

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..*";

Considerato che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei

rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €. 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24
- a decorrere dal **1° gennaio 2025** è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **euro/utenza** per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
- La componente *UR3a*, inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, è alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto **per l’anno 2026 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare**”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a **“9.796,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”**, aggiornata dall’Autorità con cadenza triennale **“arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento**
- Il bonus consiste in una riduzione *del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta per l’anno 2026 erogato nel primo avviso di pagamento nell’anno 2027*
- L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante sistema di Interscambio IIS, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt).
- la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l’applicazione di un’“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), istituita e aggiornata dall’Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell’Autorità, “in modo che la stessa:
 - a) *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
 - b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale*
 - c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti*

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art. 238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come *“Attività industriali con capannoni di produzione”*, non essendo incluse nell’allegato L-quinqes del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Ribadito che è ancora possibile per l'anno 2026 determinare la TARI sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU – ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) in quanto è rinviato a successiva decisione dell'Autorità l'applicazione del cosiddetto "metodo normalizzato" (tributo determinato in base all'effettiva quantità di rifiuti prodotti) in base l'art. 57- bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 9/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Tutto ciò premesso,

- Si è deciso di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario **Allegato "A"**, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, come formalizzato attraverso la presa d'atto con la delibera di Consiglio numero 6 del 17/06/2026.
- Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe tari da applicare per l'anno **2026**;
- Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l'anno **2026**, **allegato "B"**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno **2026**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all' **Allegato "C"** della presente deliberazione;

Valutata inoltre la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento delle imposte tramite una suddivisione in rate dei versamenti annuali della Tari con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento della tassa rifiuti, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell'ente e di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Valutata la necessità di applicare lo sconto del 25% (Bonus Sociale) sulla Tari destinato alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, da calcolare al netto di eventuali agevolazioni già riconosciute dai Comuni. Il termine ordinario per l'attribuzione del bonus è fissato al 30 giugno.

RITENUTO, conseguentemente, di proporre quanto segue:

- **di Stabilire** che le rate degli avvisi di pagamento della TARI 2026 vengano così ripartite a copertura dell'incasso del 100%

I rata di acconto **15/07/2026 per il 50% del totale**
II rata saldo congruaglio **15/12/2026**

- **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3 pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;
 - di dare atto come previsto dal testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr) deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com e **di applicare nella prima rata la riduzione del 25% spettante per l'anno 2025 della tariffa per le utenze domestiche, limitatamente all'abitazione di residenza, ove risiedono nuclei familiari con ISEE ordinario complessivo inferiore o uguale a € 9.530,00 oppure nuclei con almeno 4 figli e ISEE non superiore a € 20.000,00 (bonus sociale);**

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal settore interessato Economico/Finanziario e servizi Informatici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime resa forma palese da n. 6 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario **Allegato "A"**, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, come formalizzato attraverso la presa d'atto con la delibera di Consiglio numero 8 del 27/05/2026.

di approvare la relazione accompagnatoria al calcolo delle Tariffe **Allegato "B"** che, allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 nei valori riportati nell' **Allegato "C"**,

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;

di applicare nella prima rata la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche, limitatamente all'abitazione di residenza, ove risiedono nuclei familiari con ISEE (*messo a disposizione dal sistema di Interscambio SGATE riferite all'anno 2025*) inferiore o uguale a € 9.530,00 oppure nuclei con almeno 4 figli e con ISEE non superiore a € 20.000,00 (bonus sociale);

di dare atto, inoltre, che per l'anno 2026 sono applicate le disposizioni inerenti le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3,a pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;

di Stabilire che le rate degli avvisi di pagamento della TARI 2026 vengano così ripartite a copertura dell'incasso del 100%

- I rata di acconto **15/07/2026 per il 50%** del totale
- II rata saldo conguaglio **15/12//2026**

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : RONCAROLO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA EMMA AMORE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 112 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/06/2026 al 10/07/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Oldenico, li 25/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA EMMA AMORE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/06/2026

Perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMMA AMORE



E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Oldenico Li, 25/06/2026

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMMA AMORE